

REGOLAMENTO (CEE) N. 2662/86 DELLA COMMISSIONE**del 27 agosto 1986****che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1371/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2558/86⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1371/86 ai prezzi di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

2. Non è fissato alcun prelievo per le importazioni, in provenienza dal Portogallo, comprese le Azorre e Madera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 120 dell'8. 5. 1986, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 228 del 14. 8. 1986, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 agosto 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.01 A I a)	0110	32,46
04.01 A I b)	0120	30,05
04.01 A II a) 1	0130	30,05
04.01 A II a) 2	0140	36,70
04.01 A II b) 1	0150	28,84
04.01 A II b) 2	0160	35,49
04.01 B I	0200	72,64
04.01 B II	0300	153,67
04.01 B III	0400	237,49
04.02 A I	0500	29,12
04.02 A II a) 1	0620	159,49
04.02 A II a) 2	0720	203,96
04.02 A II a) 3	0820	206,38
04.02 A II a) 4	0920	252,30
04.02 A II b) 1	1020	152,24
04.02 A II b) 2	1120	196,71
04.02 A II b) 3	1220	199,13
04.02 A II b) 4	1320	245,05
04.02 A III a) 1	1420	30,14
04.02 A III a) 2	1520	40,69
04.02 A III b) 1	1620	153,67
04.02 A III b) 2	1720	237,49
04.02 B I a)	1820	36,27
04.02 B I b) 1 aa)	2220	per kg 1,5224 (*)
04.02 B I b) 1 bb)	2320	per kg 1,9671 (*)
04.02 B I b) 1 cc)	2420	per kg 2,4505 (*)
04.02 B I b) 2 aa)	2520	per kg 1,5224 (*)
04.02 B I b) 2 bb)	2620	per kg 1,9671 (*)
04.02 B I b) 2 cc)	2720	per kg 2,4505 (*)
04.02 B II a)	2820	52,91
04.02 B II b) 1	2910	per kg 1,5367 (*)
04.02 B II b) 2	3010	per kg 2,3749 (*)
04.03 A	3110	279,40
04.03 B	3210	340,87
04.04 A	3300	221,21 (*)
04.04 B	3900	349,02 (*)
04.04 C	4000	157,44 (*)
04.04 D I a)	4410	170,82 (*)
04.04 D I b)	4510	187,72 (*)
04.04 D II	4610	284,44
04.04 E I a)	4710	349,02
04.04 E I b) 1	4800	239,04 (*)

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.04 E I b) 2	5000	180,95 ⁽¹¹⁾
04.04 E I c) 1	5210	135,71
04.04 E I c) 2	5250	277,67
04.04 E II a)	5310	349,02
04.04 E II b)	5410	277,67
17.02 A II	5500	41,95 ⁽¹²⁾
21.07 F I	5600	41,95
23.07 B I a) 3	5700	116,60
23.07 B I a) 4	5800	151,62
23.07 B I b) 3	5900	142,16
23.07 B I c) 3	6000	117,49
23.07 B II	6100	151,62

- (1) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei lattanti » si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
- (2) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
- (3) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.
- (4) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
 - 7,25 ECU,
 - 24,51 ECU.
- (5) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
 - 24,51 ECU.
- (6) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
- a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera a) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera c) di detto allegato e importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia ;
 - a 9,07 ECU per i prodotti di cui alla lettera b) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera.
- (7) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana per le importazioni in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1767/82.
- (8) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dall'Austria.
- (9) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 36,27 ECU per i prodotti di cui alla lettera g) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera h) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia.
- (10) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a :
- 12,09 ECU per i prodotti di cui alla lettera d) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dal Canada ;
 - 15,00 ECU per i prodotti di cui alle lettere e) e f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (11) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
- a 77,70 ECU per i prodotti di cui alla lettera i) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
 - a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria ;
 - a 101,88 ECU per i prodotti di cui alla lettera k) di detto allegato, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
 - a 65,61 ECU per i prodotti di cui alla lettera l) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia e Jugoslavia, e per i prodotti di cui alla lettera m) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia, Cipro e Jugoslavia ;
 - a 55 ECU per i prodotti di cui alla lettera n) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria, e per i prodotti di cui alla lettera r) di detto allegato, importati in provenienza dalla Norvegia ;
 - a 60 ECU per i prodotti di cui alla lettera s) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia ;
 - a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera q) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia ;
 - a 15,00 ECU per i prodotti di cui alla lettera f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (12) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.
- (13) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 21.07 F I.